



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 85/19/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
MEDIASET PREMIUM S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA  
3-BIS, DEL DECRETO LEGGE 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO IN  
LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40  
(CONTESTAZIONE N. 17/18/DTC)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 21 marzo 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, di seguito il *“Codice”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante *“Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”*, convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007, n. 40;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTO l’atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 17/18/DTC del 12 novembre 2018;

VISTA la nota del 12 dicembre 2018 con cui la società Mediaset Premium S.p.A. ha trasmesso la propria memoria difensiva, contenente anche una proposta preliminare di impegni ai sensi dell’art. 13 dell’Allegato A alla delibera n. 410/14/CONS, e ha chiesto di essere sentita in audizione;

VISTA la nota del 27 dicembre 2018 con cui la società Mediaset Premium S.p.A. ha trasmesso la proposta definitiva di impegni;

SENTITA la società Mediaset Premium S.p.A. nel corso dell’audizione tenutasi in data 15 gennaio 2019 e nell’ambito della quale l’Autorità ha chiesto di fornire ulteriori informazioni e documenti concernenti la proposta di impegni presentata;

VISTA la nota del 18 gennaio 2019 con cui la società Mediaset Premium ha trasmesso i documenti e le informazioni richiesti in sede di audizione;

VISTA la decisione del Consiglio, assunta nella riunione del 7 febbraio 2019, di inammissibilità della proposta di impegni formulata dalla società Mediaset Premium S.p.A.;

VISTA la nota del 12 febbraio 2019 con cui è stata comunicata alla società Mediaset Premium S.p.A. l’inammissibilità della predetta proposta di impegni;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Il fatto e la contestazione**

A partire dal mese di ottobre 2017, è stata avviata un’attività di vigilanza generalizzata in merito alla corretta applicazione, da parte degli operatori presenti nel mercato di riferimento, della recente normativa in materia di modalità utilizzabili per esercitare il diritto di recesso. Per quel che qui rileva, in data 10 ottobre 2017, con nota prot.n. 72037, è stato chiesto alla società Mediaset Premium S.p.A. (di seguito la



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

“Società” o “Mediaset”) di comunicare: i) le azioni intraprese per conformarsi alla normativa vigente in materia di modalità di esercizio del diritto di recesso; ii) l'introduzione di eventuali modifiche delle condizioni contrattuali; iii) le forme utilizzabili dagli utenti al momento dell'attivazione o dell'adesione a contratti relativi ai servizi di *pay-tv*.

Con nota del 18 ottobre 2017, acquisita in pari data con prot. n. 74030, Mediaset ha dichiarato, tra l'altro, che:

- a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 7/2007, convertito in legge n. 40/2007, come modificata dalla legge n. 124/2017, Mediaset ha avviato lo sviluppo di un nuovo processo che consentirà agli utenti in modalità “*easy pay*” di recedere dai contratti, o di comunicare la disdetta, telematicamente, previo accreditamento presso l'area cliente del proprio sito *web*. Il nuovo processo sarà reso accessibile entro il 30 novembre 2017, si affiancherà alle attuali procedure di comunicazione che prevedono l'invio di una raccomandata A/R e sarà recepito nelle condizioni generali di fornitura del servizio;
- gli utenti possono chiedere l'attivazione di un contratto in modalità “*easy-pay*”, avvalendosi dei seguenti canali: a) telefonico, contattando il *call center* e confermando, tramite SMS, di voler aderire all'offerta scritta riepilogata dall'addetto all'esito della telefonata; b) *web*, compilando le richieste di fornitura del servizio disponibili sul sito aziendale; c) punto vendita solamente in presenza di venditori Mediaset e sottoscrivendo con firma digitale le richieste di fornitura del servizio.

Dall'esame dei documenti e delle informazioni, si è ritenuto opportuno, chiedere alla Società, con nota del 7 giugno 2018, prot. n. 45688, ulteriori chiarimenti in merito ai canali disponibili per esercitare il diritto di recesso e alle procedure previste per i servizi prepagati.

Con nota del 21 giugno 2018, acquisita in pari data con prot. n. 49950, la Società ha precisato che:

- è stato completato il processo tecnico necessario per consentire agli utenti di recedere anche tramite *web form*, previo accreditamento presso l'area clienti del sito aziendale. Di conseguenza, sono state aggiornate le condizioni generali di fornitura dei servizi e la nuova versione è stata pubblicata il 30 novembre 2017;
- Mediaset non dispone di punti vendita e quelli citati nella nota trasmessa lo scorso mese di ottobre erano delle postazioni provvisorie allestite per periodi di tempo limitati presso alcuni locali commerciali della grande distribuzione. A decorrere dal 1° giugno 2018, la Società ha definitivamente interrotto tutte le attività svolte presso dette postazioni e, pertanto, l'acquisizione delle richieste di attivazione del contratto viene attuata solo tramite i canali *web* e telefonico;
- per quanto concerne la facoltà di recedere mediante il canale telefonico, la Società ritiene insussistente, alla luce dell'attuale quadro normativo, un obbligo di consentire agli utenti di recedere anche solo telefonicamente, né una tale modalità comporterebbe alcun tipo di vantaggio. È evidente, infatti, che l'identità delle



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

forme indicata dal legislatore possa realizzarsi solo prevedendo che le comunicazioni di recesso siano scritte ed eventualmente inoltrabili in via telematica. A tale conclusione, peraltro, si perviene rammentando che, come stabilito anche dall'Autorità con delibera n. 520/15/CONS, il Codice del consumo prevede la non conformità dei consensi scambiati solo "a voce" e impone che i contratti conclusi per telefono debbano, comunque, essere sottoscritti dagli interessati nella loro versione cartacea, salva la possibilità per gli utenti di acconsentire all'utilizzo di un supporto durevole. D'altra parte, un ipotetico recesso telefonico comporterebbe significativi rischi per gli utenti, i quali rimarrebbero esposti alla possibilità di subire l'interruzione del servizio per effetto di richieste telefoniche proposte da soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale e non identificabili telefonicamente;

- la Società ha sempre riconosciuto piena efficacia alle comunicazioni contrattuali, ivi comprese quelle per recesso o disdetta, inoltrate dagli utenti via PEC;
- i contratti in modalità prepagata-ricaricabile non prevedono la compilazione di una richiesta di fornitura e la loro efficacia inizia a decorrere dal momento in cui l'utente apre la confezione che contiene la tessera ricaricabile. Gli interessati possono acquisire le tessere ricaricabili presso i rivenditori e rimangono anonimi e, quindi, Mediaset non ne conosce l'identità né il credito residuo presente sulle tessere medesime. In caso di recesso, pertanto, gli utenti, ai fini del trasferimento ovvero restituzione del credito residuo, devono necessariamente inviare le tessere alla Società.

Sulla base delle dichiarazioni rese da Mediaset, si è provveduto a effettuare, in data 26 ottobre 2018, verifiche d'ufficio mediante la consultazione dei documenti presenti sul sito aziendale [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it), dalle quali è emerso che la Società, per le offerte "easy pay" in abbonamento, ha pubblicato le Condizioni generali di fornitura del servizio, nella versione aggiornata al mese di luglio 2018, nelle quali all'art. 1. "Definizioni" è specificato che: *"Richiesta di Fornitura del Servizio: la proposta, scritta o orale, anche tramite tecnologia grafometrica, con cui il richiedente chiede a Mediaset Premium l'erogazione del Servizio, accettando espressamente le Condizioni Generali"* e *"Tessera Easy Pay: versione speciale di Tessera, rinvenibile presso i punti vendita (quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, negozi di TV ed elettronica, audio-video, fotografia e telefonia, punti della grande distribuzione quali ipermercati, supermercati, grossisti di materiale elettrico ed elettronico) sul territorio ed attivabile soltanto a seguito della Richiesta di Fornitura del Servizio da parte del Contraente"*

Sono state, inoltre, visualizzate le informazioni presenti nella sezione "FAQ e Assistenza" del sito aziendale, dalle quali risulta, per le offerte in abbonamento, che: *"Per acquistare l'abbonamento Mediaset Premium puoi collegarti nella sezione Acquista e scegliere l'offerta che preferisci. Riceverai direttamente a casa la tessera. Per cominciare a fruire di tutti i contenuti dovrai attivare la tua tessera collegandoti nella sezione dedicata o chiamando lo 02.20.25...omissis.. In alternativa, puoi acquistare una tessera Premium presso i punti vendita di TV ed elettronica di consumo e attivare l'abbonamento tramite un nostro operatore in loco (se presente). In alternativa, con il numero tessera*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*puoi scegliere la tua offerta collegandoti alla sezione Acquista o chiamando il nostro Servizio vendite Premium allo 02.20.25 disponibile tutti i giorni dalle 10 alle 22". Per disdire l'abbonamento, la Società prevede che: "Potrai, con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla scadenza del tuo contratto, comunicare la volontà di disdetta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, firmata ed indirizzata a Mediaset Premium S.p.A., Casella Postale 101, 20900 Monza (MB)" e "Potrai recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcuna penalità e senza necessità di specificarne il motivo, dandone comunicazione scritta a Mediaset Premium, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da te firmata ed indirizzata a Mediaset Premium S.p.A., Casella Postale 101, 20900 Monza (MB)".*

Sotto diverso profilo, le predette Condizioni generali di fornitura del servizio in abbonamento Mediaset, e in particolare il punto 7 rubricato "Durata del contratto e recesso", prevedono che la disdetta o il recesso del contratto possono essere effettuati mediante una comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata A/R ovvero attraverso una richiesta telematica da inoltrarsi, previo accreditamento personale, accedendo alla sezione dedicata presente nell'Area Clienti del sito [www.mediasetpremium.it](http://www.mediasetpremium.it).

A conclusione delle attività preistruttorie, pertanto, è risultato che le procedure applicate da Mediaset non rispettano il quadro normativo in materia di diritto di recesso, in quanto non contemplano, quali canali utilizzabili ai fini dell'esercizio del diritto di recesso da parte degli utenti, anche il canale telefonico e i punti vendita presso i quali è possibile aderire ovvero attivare i contratti, come indicato sul sito aziendale e nelle condizioni generali di fornitura del servizio.

Tanto premesso, con atto n. 17/18/DTC, è stato avviato un procedimento sanzionatorio per la violazione dell'art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007, come modificata dalla l. n. 124/2017.

## **2. Deduzioni della società**

In via preliminare, la Società ha evidenziato che, a differenza degli operatori telefonici, non dispone, né ha mai disposto, di propri locali di vendita recanti le insegne e i marchi di Mediaset e del servizio di *pay tv* erogato.

I "punti vendita" richiamati alla voce "*Tessera easy-pay*" definita all'art. 1 delle Condizioni generali di fornitura del servizio *easy-pay* sono i "*negozi di TV ed elettronica audio-video, fotografia e telefonia, punti della grande distribuzione quali ipermercati, supermercati, grossisti di materiale elettrico ed elettronico*" presso i quali i clienti hanno (solamente) potuto acquisire le tessere necessarie alla fruizione del servizio.

L'acquisizione della tessera non comporta, come noto, l'attivazione dell'abbonamento "*easy-pay*" che, ai sensi della definizione resa alla voce "Richiesta di fornitura" contenuta nell'art. 1 del contratto, e nei successivi artt. 2 e 3 dello stesso, presuppone, necessariamente, l'inoltro da parte dell'interessato di un'idonea richiesta e



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

l'accoglimento della medesima da parte della fornitrice del servizio. Se tali reciproci adempimenti non hanno esito positivo, nessun abbonamento viene attivato, e l'interessato, ovviamente, non può accedere ad alcun servizio Mediaset Premium. Tali circostanze emergono anche dalle "FAQ" pubblicate sul sito aziendale ove, come rilevato dall'Autorità, è solo precisato che, una volta acquisita la tessera, l'utente avrebbe anche potuto avviare i processi di attivazione del servizio *"tramite un operatore in loco (se presente)"*: tale informativa, tuttavia, è afferente a delle postazioni provvisorie che Mediaset Premium, in passato, ha allestito, per periodi di tempo limitati e non consecutivi, presso alcuni locali commerciali della grande distribuzione. Mediante dette postazioni gestite, per conto della Società, da soggetti terzi, è stata attuata attività di promozione dei servizi Mediaset Premium, nonché attività di mera raccolta delle richieste di fornitura del servizio. Al riguardo, la Società ha precisato che, a seguito delle sottoscrizioni degli interessati (in forma scritta con tecnologia grafometrica), le richieste di attivazioni degli abbonamenti venivano trasmesse, tramite collegamento *internet*, a Mediaset Premium, ma il perfezionamento dei contratti è sempre stato subordinato al buon esito delle verifiche effettuate dalla Società e all'accettazione delle predette richieste pervenute attraverso i punti vendita.

A decorrere dal 1° giugno 2018, Mediaset Premium ha definitivamente interrotto tutte le attività precedentemente svolte presso dette postazioni e, quindi, allo stato attuale non si pone l'esigenza di valutare se la Società debba avvalersi di strutture esterne per raccogliere le comunicazioni di recesso degli utenti. D'altra parte, Mediaset ha sempre riconosciuto piena efficacia alle comunicazioni inoltrate dai clienti via PEC e, a decorrere dal 30 novembre 2017, è stato attivato un nuovo processo che consente agli utenti in modalità *"easy-pay"* di recedere dai contratti, o di comunicare la disdetta degli stessi, telematicamente, previo accredito presso l'Area clienti del sito aziendale.

Per quanto concerne il recesso telefonico, la Società ha ribadito che, alla luce del quadro normativo vigente, non sussiste alcun obbligo di consentire agli utenti di recedere anche solo telefonicamente. Un ipotetico processo di questo tipo, infatti, sarebbe del tutto incoerente rispetto al disposto di cui all'art. 1, comma 3-*bis*, del d.l. n. 7/2007, il quale dispone che le modalità per esercitare il recesso debbano *"seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto"*. Al riguardo, è evidente che l'identità delle forme indicata dal legislatore possa realizzarsi solo prevedendo che le comunicazioni di recesso debbano essere scritte, eventualmente inoltrabili, come avviene per i contratti Mediaset, attraverso canali telematici. In tale prospettiva, va considerato che sia il *Codice del consumo* che la delibera dell'Autorità n. 520/15/CONS subordinano il perfezionamento del contratto a una conferma scritta da parte dell'interessato e, quindi, precludono la possibilità di introdurre un recesso meramente telefonico. D'altra parte, i processi allestiti da Mediaset per veicolare le comunicazioni di recesso non comportano inutili e onerosi formalismi volti a rallentare o rendere meno agevole l'esercizio dei diritti contrattuali degli utenti, bensì presentano efficaci tutele rispetto ai casi di sospensioni ingiustificate del servizio per volontà di terzi ovvero fraintendimenti circa le reali intenzioni dei clienti. Dal punto di vista della concorrenza, peraltro, va considerato che nell'ambito dei servizi di *pay-tv*, a differenza





## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

di quanto avviene nel settore della telefonia, non sussiste alcun problema di trasferibilità delle utenze, in quanto i fruitori dei servizi di televisione a pagamento possono liberamente recedere da un rapporto, attivarne uno sostitutivo con un diverso fornitore o attivare in parallelo più abbonamenti senza necessità di alcun coordinamento fra gli operatori coinvolti e senza dover attendere di essere svincolati da precedenti contratti.

In ogni caso, la Società, in ottica collaborativa verso l'Autorità, ha tenuto conto dei rilievi mossi nell'atto di contestazione e, a decorrere dal 10 dicembre 2018, considera idonee, sia ai fini del recesso dai contratti "easy-pay" sia della disdetta per i medesimi rapporti, le richieste telefoniche degli utenti. Dell'apertura di tale canale è già stata data informazione a tutti i clienti e, entro il mese di gennaio 2019, saranno revisionati e aggiornati i documenti contrattuali.

Tanto premesso, Mediaset ha ribadito la legittimità del proprio operato e, conseguentemente, l'assenza dei presupposti per un'eventuale sanzione amministrativa, chiedendo l'archiviazione del procedimento.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

In relazione alle argomentazioni difensive sostenute dalla Società, si osserva che le stesse non risultano accoglibili per le seguenti motivazioni.

In via preliminare, si rammenta che la *ratio* degli obblighi informativi previsti dall'art. 70 del *Codice* consiste nel garantire agli utenti il diritto di ottenere informazioni chiare, complete e trasparenti al fine di poter meglio orientarsi in un mercato fortemente concorrenziale e operare scelte contrattuali consapevoli.

In particolare, il comma 1, del citato art. 70 dispone che “[I]l contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile....omissis...la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto...”

E proprio con riferimento all'esercizio del diritto di recesso, l'art. 1, comma 3-bis, del decreto legge n. 7/2007, ha apportato significative novità, disponendo che “[l]e modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto. In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche”. Non vi è dubbio, pertanto, che, con tale previsione, il legislatore abbia voluto semplificare le modalità per l'esercizio del diritto di recesso, garantendo la facoltà di sciogliere il vincolo contrattuale in maniera più agevole.

Alla luce di tale quadro normativo, risultano destituite di fondamento le argomentazioni addotte dalla Società e attinenti alla mancata possibilità di recedere presso i punti vendita (*rectius* “postazioni provvisorie”) o tramite il canale telefonico, posto che, come dichiarato dalla medesima Società, e come emerso dalle verifiche



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

d'ufficio svolte mediante la consultazione delle informazioni presenti sul sito aziendale [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it), tali canali sono stati ritenuti validi per attivare o aderire ai contratti per la fornitura dei servizi offerti.

Tanto premesso, non può che confermarsi quanto contestato in sede di avvio del procedimento sanzionatorio, non avendo la Società addotto alcuna giustificazione idonea a escludere la propria responsabilità.

Ai fini della quantificazione della sanzione, va, tuttavia, considerato che la Società, nel corso dell'istruttoria procedimentale, ha dimostrato di aver definitivamente dismesso, a decorrere dal 1° giugno 2018, le c.d. "postazioni provvisorie" e di consentire, a partire dal 10 dicembre 2018, che gli utenti possano manifestare la volontà di recesso o disdetta del contratto anche tramite il canale telefonico.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 58.000,00 a euro 1.160.000,00 ai sensi dell'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 98, comma 17-*bis*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16, della legge n. 689/1981;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari a euro 58.000,00 (cinquantottomila/00), e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 70 del *Codice* e dall'art. 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 7/2007, ha leso il diritto degli utenti di disporre di informazioni adeguate con specifico riferimento alla facoltà di avvalersi, ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, anche delle "postazioni provvisorie" dove è stato possibile, almeno fino al 1° giugno 2018, attivare o aderire al contratto, ovvero del canale telefonico che è stato attivato soltanto a partire dal 10 dicembre 2018. La violazione, pertanto, può ritenersi di entità lieve e di breve durata;

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La Società, dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio, ha dimostrato di aver interrotto, a far data dal 1° giugno 2018, l'attività di commercializzazione dei propri





## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

servizi in abbonamento presso i punti vendita e di aver implementato, a far data dal 10 dicembre 2018, la possibilità di recesso o disdetta tramite il canale telefonico;

### **C. Personalità dell'agente**

La Società è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire una puntuale osservanza degli obblighi previsti dall'art. 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 7/2007;

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione del fatturato netto realizzato dalla Società nell'esercizio di bilancio 2017, pari a circa 649 mln di euro, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione come sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

### **ACCERTA**

che la società Mediaset Premium S.p.A. – codice fiscale: 08744350961, con sede legale in Via Paleocapa, 3 - 20121 Milano (MI), non ha rispettato gli obblighi normativi vigenti in materia di esercizio del diritto di recesso, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

### **ORDINA**

alla predetta società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) ai sensi dell'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

### **INGIUNGE**

alla società Mediaset Premium S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27, della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con delibera n. 85/19/CONS”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 85/19/CONS”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 21 marzo 2019

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi